

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF
(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 104/CGF– RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2012**

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ANNA EMANUELE SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012, a seguito della gara Latina/Benevento del 18.11.2012, ha inflitto al calciatore del Benevento Calcio Spa Emanuele D’Anna la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara”.

La Società Benevento Calcio S.p.A., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che il comportamento dell’atleta avrebbe dovuto essere punito con una sanzione meno severa ed afflittiva.

In particolare, l’appellante ha evidenziato che, lungi dal voler essere offensiva o denigratoria dell’onore e della dignità della terna arbitrale, la condotta del calciatore si sarebbe concretizzata in espressioni volte ad esprimere solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di gioco. La giurisprudenza in materia, inoltre, per azioni anche più gravi di quella in discussione, avrebbe sempre previsto squalifiche inferiori alla 2 giornate.

Di talché, ha chiesto che sia diminuita la squalifica inflitta al calciatore sig. Emanuele D’Anna.

L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell’assistente arbitrale sig. Fabrizio Tozzi è emerso che “a gara terminata mentre le squadre rientravano negli spogliatoi il sig. D’Anna Emanuele n° 2 (capitano) del Benevento perché venendo verso di me con fare minaccioso e fermato dai propri dirigenti mi urlava: ‘Siete scandalosi ma come cazzo si fa ad arbitrare così’.”.

La sanzione della squalifica per due gare effettive si rivela congrua in quanto alla espressione ingiuriosa, già di per se riprovevole e meritevole di sanzione, si aggiunge il fatto che il sig. D’Anna svolgeva le funzioni di capitano della squadra nonché la circostanza che l’espressione è stata rivolta con “fare minaccioso”, tanto da richiedere l’intervento dei dirigenti della Società, atteso

che nel rapporto dell'assistente arbitrale è indicato come l'interessato sia stato "fermato dai propri dirigenti".

Alla reiezione dell'appello segue l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANDREOZZI FABIO SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012, a seguito della gara Latina/Benevento del 18.11.2012, ha inflitto all'allenatore in seconda del Benevento Calcio S.p.A. Fabio Andreozzi la squalifica per 2 gare effettive "per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara".

La Società Benevento Calcio S.p.A., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto appello avverso tale decisione, deducendo l'eccessività e la spropositatezza della squalifica.

In particolare, l'appellante ha evidenziato che la condotta ascritta al sig. Andreozzi dovrebbe essere qualificata come meramente irriguardosa e non già come offensiva nei confronti della terna arbitrale. Un univoco orientamento giurisprudenziale, inoltre, per fattispecie anche più gravi di quella in discussione, avrebbe sempre previsto squalifiche inferiori alle 2 giornate.

Di talché, ha chiesto che sia ridotta la squalifica inflitta al sig. Andreozzi.

L'appello è infondato e va di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'arbitro sig. Giuseppe Cifelli è emerso che, al 31' del primo tempo, l'allenatore in seconda del Benevento sig. Fabio Andreozzi è stato allontanato su segnalazione dell'assistente n. 1 Fabrizio Tozzi, il quale, nel proprio rapporto, ha evidenziato che "al 32' del primo tempo facevo allontanare il sig. Andreozzi Fabio 2° allenatore del Benevento perché dopo una decisione dell'arbitro si alzava di scatto dalla panchina, uscendo dall'area tecnica, e sbracciando platealmente verso di me urlava 'è scandaloso ma che state facendo?'".

La Corte rileva ancora che nel rapporto del commissario di campo è indicato che "mentre mi accingevo a recarmi nell'area spogliatoi con i calciatori del Latina ha potuto notare che il sig. Andreozzi Fabio, allenatore in seconda della società Benevento già allontanato dalla panchina durante la gara dal direttore di gara al 32° p.t., tentava di avvicinarsi ai calciatori suddetti con fare minaccioso ed il medesimo veniva bloccato dall'intervento dei calciatori del Benevento". Analogamente, dall'allegato alla relazione del collaboratore della Procura Federale può evincersi che "al termine della gara il sig. Fabio Andreozzi, allenatore in seconda del Benevento Calcio, nonostante fosse stato espulso dal terreno di gioco dall'arbitro nel primo tempo, rientrava sul terreno di gioco, al centro del campo, protestando vibratamente nei confronti dell'arbitro e dei giocatori della squadra avversaria".

La sanzione della squalifica per due gare effettive si rivela congrua in quanto alla condotta che ha causato l'espulsione nel corso della prima frazione di gioco si è aggiunto il comportamento tenuto dallo stesso tesserato al termine della gara e riportato sia dal commissario di campo che dal collaboratore della procura federale.

Alla reiezione dell'appello segue l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DARIO BARRACO, SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70DIV del 20.11.2012)

Con preannuncio di reclamo del 21.11.2012, la società U.S. Latina Calcio S.r.l., di Latina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 27.11.2012.

Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell'odierna seduta, alla quale hanno partecipato il giocatore Barraco e l'Avv. Simone Di Leginio.

L'episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al termine della partita Latina/Benevento, del 18.11.2012, allorché, mentre i giocatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, il giocatore del Latina Diego Barraco si rivolgeva agli atleti avversari gridando loro una frase, puntualmente riportata dall'assistente arbitrale nel suo referto, ritenuta dal Giudice di prime cure come integrante un comportamento offensivo e gravemente provocatorio, tale da essere sanzionato con la squalifica per due gare effettive.

Nella memoria difensiva della Società, si inquadra, preliminarmente, l'episodio nel clima di grande tensione creatosi al termine della partita allorché la squadra ospitante era riuscita a pareggiare il numero di segnature, evento che, a suo dire, aveva scatenato un clima "particolarmente astioso a causa del comportamento intimidatorio posto in essere da parte di alcuni tesserati della società Benevento calcio sia nei confronti della formazione del Latina calcio che nei confronti della terna arbitrale...".

Quale destinatario di espressioni polemiche di alcuni giocatori del Benevento Calcio, come assume la reclamante richiamando il rapporto del collaboratore della Procura Federale, il calciatore Barraco avrebbe risposto rivolgendo agli avversari la frase che il giudicante ha reputato gravemente ingiuriosa e dotata di potenzialità provocatoria, priva di ulteriori conseguenze solo per il tempestivo intervento dei compagni di squadra e dei dirigenti della medesima società pontina.

La difesa, pur ammettendo che la reazione del sig. Barraco non sia stata "propriamente in linea con i principi informatori" dell'Ordinamento Sportivo, ritiene di poter invocare l'attenuante della provocazione/minaccia subita dal medesimo da parte dei giocatori avversari e reputando, altresì che "la fattispecie *de qua* rientra, chiaramente, tra le causa di giustificazione ammesse e disciplinate dal Codice Penale ex art. 54".

In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull'eccessività della sanzione inflitta al calciatore, ingiustamente provocato e descritto come atleta che ha sempre tenuto un comportamento corretto, al termine di una gara che ha visto manifestarsi un forte coinvolgimento emozionale da parte di molti dei suoi partecipanti e, per questo, si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure.

Nello stesso senso le argomentazioni esposte, nel corso dell'odierna riunione, sia dal calciatore che dall'avv. Di Leginio.

La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell'assistente di gara direttamente interessato, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell'effettivo accadimento dell'episodio riferito dall'ufficiale di gara, il cui referto fa piena prova di esso.

Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell'aver rivolto ai giocatori avversari una frase gravemente ingiuriosa, accompagnata da un atteggiamento provocatorio, foriero di possibili, gravi conseguenze, verso gli stessi avversari, neutralizzato solo dal tempestivo e fattivo intervento di terzi.

L'episodio, che incontestabilmente si evidenzia come censurabile e grave (e questo malgrado il tentativo di svilarlo da parte della stessa Società reclamante) non può trovare una sua attenuata valutazione nell'asserita "provocazione" recata dai giocatori avversari.

Le argomentazioni cui ha fatto ricorso la difesa del calciatore e, soprattutto i richiami all'attenuante della provocazione e alla scriminate dello stato di necessità appaiono del tutto inconferenti e non possono essere condivisi.

In primo luogo la dedotta attenuante, che trova la sua sede disciplinare nell'art. 62 n. 2 c.p. non può essere invocata perché *“Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antiggiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse”* (Cass. Pen. Sez. I n. 5056/2011) e, a maggior ragione, l'esimente dello stato necessità non appare utilmente evocabile poiché *“In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato”* (Cass. Pen. Sez. VI n. 18711/2012).

Nulla di tutto questo si rinviene negli atti degli ufficiali di gara: non una manifestazione altrui connotata da particolare animosità né uno stato, reale o supposto, di immediato pericolo non altrimenti rimediabile.

Si è in presenza, invece, da parte del calciatore Barraco, di un irrazionale impulso di scherno e dileggio, sicuramente offensivo, non giustificato da alcuno stato di esasperata emotività e non assistito da alcuna componente di razionale resipiscenza ma, al contrario, non giunto ad ulteriori conseguenze solo per l'assennato comportamento altrui.

Ad avviso della Corte quanto riferito in atti deve essere scrutinato nel quadro della disposizione di cui all'art. 19, punto 4 lett. A) C.G.S. allorchè si prevede, come sanzione minima, la squalifica di due giornate di gara in caso di condotta gravemente antisportiva.

E non può esservi dubbio che la condotta incriminata rechi in sé tutti i requisiti per essere valutata come gravemente antisportiva e non semplicemente, come vorrebbe la reclamante, “non proprio in linea” con le norme deontologiche sportive.

La fattispecie esaminata non può, quindi, andare esente da censura sotto questo profilo, cui il Giudice di prime cure ha irrogato la sanzione minima, non ricorrendo, obiettivamente, circostanze di particolare valore per attenuare la sanzione minima edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 3 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete